

Imeta Srl

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. CONDIZIONI GENERALI

- a. Le presenti condizioni generali di fornitura (le "**Condizioni Generali**"), unitamente agli specifici termini e condizioni contenuti nella proposta di **Imeta S.r.l.** ("**Imeta**") accettata dal Cliente di questa (il "**Cliente**") o nell'accettazione da parte di **Imeta** di un ordine del Cliente o in un unico documento sottoscritto sia da **Imeta** che dal Cliente (le "**Parti**"), disciplineranno tutti i contratti di fornitura, vendita e/o appalto (inclusi i contratti di somministrazione), di beni (i "**Prodotti**", definizione riferibile sia ai componenti/pezzi di ricambio, che ai prodotti finiti, sia ai prodotti standard, che a quelli personalizzati) e/o di servizi (i "**Servizi**") che verranno stipulati tra **Imeta** e qualunque possibile Cliente (i "**Contratti**"), costituendone parte integrante e sostanziale, anche ove non espressamente richiamate.
- b. Eventuali condizioni generali del Cliente saranno inefficaci e non troveranno in alcun modo applicazione, anche se espressamente richiamate nell'ordine del Cliente accettato da **Imeta** o nell'accettazione da parte del Cliente di un'offerta di **Imeta**, e altresì anche se non espressamente rigettate da **Imeta**. Un simile richiamo a eventuali condizioni generali del Cliente sarà inefficace e non potrà pertanto essere inteso quale controproposta.
- c. Le presenti Condizioni Generali superano tutte le eventuali precedenti condizioni generali di **Imeta** e comunque eventuali condizioni generali applicabili ai Contratti.
In caso di contrasto tra le Condizioni Generali e altri documenti costituenti il Contratto, prevarranno i documenti contrattuali che stabiliscono gli specifici termini e condizioni del rapporto, e segnatamente la proposta di **Imeta** o, a seconda dei casi, l'accettazione da parte di questa di un ordine del Cliente, ferme le previsioni di cui al precedente paragrafo b..

2. ORDINI

- a. Eventuali ordini dei Clienti non saranno in alcun modo vincolanti per **Imeta**, se non una volta da questa accettati per iscritto (anche in forma di conferma d'ordine) o iniziando a dare ad essi esecuzione, ferme le previsioni di cui al precedente art. 1.b. In quest'ultimo caso il Contratto si reputerà concluso nel tempo e luogo in cui **Imeta** abbia iniziato a dare esecuzione all'ordine.
- b. Qualsiasi ordine e/o proposta del Cliente successivi alla data in cui questi abbia avuto o avrebbe potuto avere conoscenza delle presenti Condizioni Generali saranno per lo stesso immediatamente vincolanti e si considereranno altresì fermi e irrevocabili per il termine di novanta giorni dalla data in cui vengano a conoscenza di **Imeta**.
- c. La consegna o diffusione da parte di **Imeta** di materiale descrittivo o di listini prezzi o di preventivi non può vincolare la stessa in alcun modo e non può considerarsi integrare una proposta contrattuale.
- d. Ferme le previsioni di cui al precedente paragrafo 1.b., un'accettazione non conforme alla proposta deve considerarsi quale controproposta e darà luogo alla stipula del Contratto soltanto ove accettata dal proponente originario.
- e. **Imeta** avrà diritto di recedere dal Contratto, mediante semplice comunicazione scritta al Cliente e senza che spetti a quest'ultimo alcun indennizzo o risarcimento, qualora abbia ricevuto i necessari campioni dei contenitori e delle chiusure solo successivamente alla stipula del Contratto, in qualunque forma intervenuta.

3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

- a. **Imeta** avrà diritto di modificare in ogni momento i disegni e le specifiche dei Prodotti standard senza necessità di darne comunicazione ai Clienti; nel caso in cui simili modifiche vengano adottate, **Imeta** avrà diritto di fornire i Prodotti così modificati, anche qualora il Contratto avesse ad oggetto quelli precedenti, senza che il Cliente vi si possa opporre, sempreché i nuovi prodotti abbiano la medesima possibilità di impiego e caratteristiche non inferiori a quelle dei prodotti originari; a converso il Cliente non potrà pretendere che la fornitura abbia ad oggetto i nuovi prodotti se il Contratto aveva ad oggetto i precedenti.

- b. Tutte le riproduzioni, disegni e dati relativi ai Prodotti (inclusi quelli contenuti in cataloghi, dépliant, circolari, pubblicità, listini prezzi e altro materiale simile) vengono forniti soltanto a scopo dimostrativo. Del pari, qualora **Imeta** invii o consegni dei campioni, questi dovranno considerarsi solo quali informazioni indicative e non saranno vincolanti per **Imeta**.
- c. Nel caso in cui i Prodotti vengano realizzati su istruzioni del Cliente, **Imeta** sarà responsabile unicamente della conformità dei Prodotti alle istruzioni ricevute, mentre resta esclusa qualunque altra responsabilità, in particolare per quanto attiene all' idoneità per un particolare utilizzo e/o la sicurezza, dovendo il Cliente tenere **Imeta** indenne da ogni possibile responsabilità al riguardo anche nei confronti dei terzi. Troverà inoltre applicazione la disposizione di cui al successivo paragrafo 3.d..
- d. Il Cliente sarà unico responsabile dell'inserimento dei Prodotti nei propri impianti e macchinari, così come della regolazione di questi ultimi, anche nell'ipotesi in cui il Prodotto sia stato espressamente realizzato per il Cliente stesso. Resta parimenti esclusa qualsiasi responsabilità o garanzia di **Imeta** relativa alla compatibilità di un componente/pezzo di ricambio (indifferentemente standard o personalizzato) con un macchinario, sia pure anch'esso realizzato da **Imeta**, salvo che detto componente sia stato espressamente concepito da **Imeta** per un determinato macchinario anch'esso di sua produzione e a condizione ovviamente che né il componente né il macchinario vengano modificati dal Cliente o da un terzo e che i Prodotti vengano correttamente montati e utilizzati.
- e. Si precisa che tutti i pezzi di ricambio offerti o forniti da **Imeta** saranno realizzati dalla stessa **Imeta** o per suo conto, anche se destinati a essere impiegati su macchinari prodotti da terzi o a sostituire pezzi di ricambio di terzi. L'eventuale riferimento contenuto in offerte o comunque nella documentazione a codici di altri costruttori e/o a loro prodotti, inclusi i ricambi, è unicamente finalizzato ad indicare la destinazione finale del componente/ricambio realizzato da **Imeta** o per suo conto. **Imeta** è, infatti, imprenditore indipendente, che non ha alcun legame societario con i costruttori dei macchinari all'installazione nei quali i pezzi di ricambio/componenti sono destinati, né ha concluso con essi alcun contratto di licenza, salvo diversamente espressamente indicato. Sarà tuttavia in facoltà di **Imeta** fornire anche pezzi di ricambio di terzi e in particolare del produttore del macchinario su cui debbano essere utilizzati.

4. CONSEGNA

- a. Salvo diversamente espressamente concordato per iscritto, le consegne verranno effettuate Ex Works ("EXW") stabilimento di **Imeta** in Parma, Italia, in conformità agli Incoterms 2020 della Camera di Commercio Internazionale in vigore al momento della conclusione del Contratto. Il rischio per danni e perimento dei Prodotti si trasferirà al Cliente in conformità alle previsioni dell'Incoterm 2020 EXW.
- b. I termini di consegna, comunque convenuti, non sono essenziali ed è sempre ammessa una tolleranza, anche in considerazione delle particolari caratteristiche dell'attività produttiva di **Imeta**, e del fatto che la produzione e/o la consegna possono dipendere da circostanze al di fuori del controllo di **Imeta** e/o che la stessa non può esattamente prevedere.
- c. Resta pertanto espressamente esclusa qualsiasi responsabilità di **Imeta** per danni sia per mancata (totale e/o parziale), che per ritardata consegna. **Imeta** quindi non sarà in alcun modo responsabile per costi sostenuti e/o danni, di qualunque genere, sia prevedibili che non prevedibili, subiti dal Cliente a causa di ritardi nelle spedizioni e/o nelle consegne.

5. IMBALLAGGIO

- a. I Prodotti verranno forniti con l'imballaggio che **Imeta** riterrà più appropriato e comunque con quello abitualmente adottato dalla stessa.

6. VERIFICHE - DENUNCE

- a. Fermo restando che ogni caso troverà applicazione soltanto la limitata garanzia di cui al paragrafo 12.a., il Cliente dovrà verificare attentamente i Prodotti all'atto della ricezione e dovrà contestare e denunciare per iscritto a **Imeta**, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di otto giorni dalla consegna eventuali vizi e difetti o mancanza di qualità dei Prodotti, differenze quantitative o di genere in quanto ricevuto, non conformità, danneggiamenti. In caso di vizi occulti non riscontrabili al ricevimento della merce neppure in esito a un'attenta

ispezione della stessa, il Cliente dovrà denunciare per iscritto ad **Imeta** il vizio riscontrato, sempre a pena di decadenza, entro otto giorni dalla relativa scoperta (e comunque entro un anno dalla consegna). In assenza di denuncia entro i suddetti rispettivi termini, il Cliente è decaduto da qualunque garanzia. Nel caso in cui la consegna non avvenga EXW stabilimento di **Imeta** (Incoterms 2020), ogni contestazione per danni o perdite nel corso del trasporto dovrà essere indirizzata dal Cliente solo al trasportatore.

7. RISERVATO DOMINIO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

- a. Salvo diversamente convenuto per iscritto, la proprietà dei Prodotti si trasferirà al Cliente al pagamento integrale del relativo prezzo. Su richiesta di **Imeta**, il Cliente dovrà porre in essere tutte le formalità (inclusa la riproduzione del Contratto nelle dovute forme) necessarie per rendere la riserva di proprietà opponibile ai terzi.
- b. In ogni caso il rischio di perimento o danneggiamento dei Prodotti si trasferirà al Cliente all'atto della consegna EXW stabilimento di **Imeta** (Incoterms 2020), oppure, ove sia prevista una diversa modalità di consegna, alla consegna dei Prodotti al trasportatore.

8. PREZZO - TERMINI DI PAGAMENTO

- a. Salvo diversa previsione contenuta nel Contratto, il prezzo dovrà essere integralmente versato entro e non oltre il termine di trenta giorni rispettivamente dalla data della consegna dei Prodotti - ove questa avvenga EXW stabilimento **Imeta** (Incoterms 2020) - o dalla spedizione - ove sia stata concordata qualsiasi altra modalità di consegna - o dalla prestazione dei servizi cui si riferisce.
- b. In caso di ritardo, fermo ogni altro diritto e rimedio in favore di **Imeta**, matureranno interessi legali di mora ad un tasso pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di otto punti percentuali in conformità alle disposizioni della Direttiva 2011/7/UE e al provvedimento normativo di recepimento nell'ordinamento italiano (D.Lgs. n. 231 del 2002), oltre al diritto alla rifusione delle spese di recupero.
- c. Eventuali contestazioni relative al Contratto o alla sua esecuzione o ai Prodotti non legittimeranno in alcun modo il Cliente a sospendere o a ritardare il pagamento del prezzo. In ogni caso il Cliente non potrà compensare il proprio debito per il pagamento del prezzo con eventuali pretese risarcitorie nei confronti di **Imeta**.
- d. In caso di variazione nei costi sostenuti da **Imeta** dopo la stipula del Contratto, i prezzi possono essere soggetti a revisione. L'IVA non inclusa nella quotazione o nella fattura deve comunque essere sommata, se dovuta.
- e. Il mancato pagamento, anche se solo parziale, di una fattura legittimerà **Imeta** a sospendere qualsiasi fornitura al Cliente, sia relativa al medesimo, che ad altro Contratto.
- f. Le imposte di vendita, IVA, imposte sulla proprietà, uso e impiego, le accise, altre tasse e imposte a livello locale o centrale, imposte di registro, diritti per l'ottenimento di licenze, spese di verifica non sono inclusi nel prezzo e il Cliente accetta e si obbliga a farsene integralmente carico e quindi a versare direttamente dette imposte, tasse, diritti al soggetto autorizzato a riceverli e/o a rimborsarli a **Imeta**.
- g. **Ordini di valore inferiore ai 200 (duecento) euro avranno inserito in fattura la voce fatturazione minima per il valore di 20 (venti) euro.**

9. MONTAGGIO – ASSISTENZA TECNICA IN LOCO

- a. Tutta la manodopera, sia specializzata che non specializzata, di **Imeta** impiegata in attività da espletarsi in conformità al Contratto presso lo stabilimento del Cliente presso il quale il Prodotto deve essere installato, e in particolare il tempo del personale tecnico impegnato nel montaggio, nell'avvio della macchina e nell'assistenza successiva, o comunque nella prestazione di servizi richiesti dal Cliente, verranno addebitati al Cliente come costi aggiuntivi rispetto al prezzo del Prodotto o comunque come corrispettivi dei servizi, così come del pari il tempo impiegato dagli addetti di **Imeta** nei viaggi da e per lo stabilimento del Cliente, i costi di viaggio, le spese di vitto e alloggio ed altre eventuali spese vive, e i costi per i materiali utilizzati. Se così richiesto da **Imeta**, il Cliente dovrà direttamente organizzare e provvedere, sempre a proprie spese, a vitto, alloggio e trasporti del personale di **Imeta**. Le condizioni di alloggio (che dovrà risultare ubicato a non più di un'ora di tragitto in auto dallo stabilimento del Cliente) e ristorazione dovranno rispondere a standard di qualità, di igiene e sicurezza elevati. I trasporti dovranno essere del pari effettuati in condizioni di massima sicurezza.
Il personale di **Imeta** provvederà all'espletamento delle attività di propria competenza durante turni di lavoro da determinarsi in conformità alle applicabili disposizioni normative italiane e alternando i turni di lavoro con periodi di riposo. Resta inteso che un periodo di riposo dovrà in ogni caso essere osservato in esito al viaggio dallo stabilimento di **Imeta** a quello del Cliente.

- b. Il Cliente dovrà provvedere, sotto la supervisione e seguendo le indicazioni di **Imeta**, allo scaricamento dal mezzo e alla movimentazione del Prodotto e delle attrezzature necessarie a **Imeta**, utilizzando mezzi, inclusi quelli di sollevamento, e maestranze propri, adeguati al tipo di attività da svolgere e conformi alle normative applicabili. Salvo diversamente concordato, **Imeta** provvederà al montaggio del Prodotto e alla relativa messa in funzione, fermo restando che i relativi costi saranno a carico del Cliente, il quale dovrà altresì fornire agli incaricati di **Imeta** tutta la collaborazione allo scopo necessaria.
- Considerando che i montaggi e i test debbono essere eseguiti presso lo stabilimento del Cliente, segnatamente ove questo sia ubicato al di fuori dell'Italia, con conseguente difficoltà o addirittura impossibilità per **Imeta** di procurarsi altrimenti le necessarie attrezzature di lavoro, il Cliente dovrà altresì fornire e mettere a disposizione di **Imeta** tutti i mezzi, gli strumenti, le attrezzature, gli utensili e i materiali allo scopo necessari, oltre in ogni caso ad acqua, aria compressa, energia e forza motrice. A tale fine **Imeta** farà i propri migliori sforzi per inviare al Cliente, prima dell'avvio dei montaggi, un elenco dei mezzi, strumenti, attrezzi, utensili, materiali necessari, che dovranno essere posti dal Cliente a disposizione di **Imeta**, e ciò comunque anche in assenza di detta preventiva comunicazione.
- Il Cliente dovrà altresì fare in modo che i tecnici di **Imeta** non vengano mai lasciati soli o senza assistenza e dovrà mettere a loro disposizione un deposito chiuso per eventuali loro attrezzature nonché uno spogliatoio agli stessi riservato.
- c. Il Cliente dovrà assicurare che il proprio stabilimento, così come gli strumenti, attrezzi, attrezzature, materiali, aria compressa, energia, forza motrice e servizi, tra cui deposito e spogliatoio, posti a disposizione di **Imeta**, siano pienamente conformi alle indicazioni e richieste di **Imeta** stessa, ad ogni applicabile normativa dell'Unione Europea (inclusa la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare le disposizioni su rumore, radiazioni, emissioni, temperature) e, ove più tutelante per gli addetti, alla normativa in vigore nello Stato nel quale lo stabilimento del Cliente presso il quale debbano essere prestate le attività è ubicato, se diverso dall'Italia, siano sicuri e conformi alle normative armonizzate e alle norme tecniche di settore vigenti in Italia e nell'Unione Europea o comunque a norme tecniche che impongano standard di sicurezza per gli operatori ancora superiori rispetto a quelle dell'Unione Europea, si trovino in ottime condizioni di pulizia e di igiene e la loro manutenzione sia stata sempre regolarmente e compiutamente effettuata. Il Cliente dovrà inoltre informare preventivamente per iscritto i tecnici di **Imeta** delle disposizioni sulla sicurezza adottate nel suo stabilimento. Nel caso in cui le operazioni debbano eseguirsi presso uno stabilimento del Cliente in Italia, questi, ove prescritto ex art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, e salva l'ipotesi di cui al relativo comma 3bis, predisporrà e consegnerà a **Imeta** il DUVRI, il quale costituirà un allegato al Contratto, che individuerà le misure adottate per eliminare oppure ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI verrà aggiornato dal Cliente in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, ferma la necessaria applicazione di tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 2008 e di ogni altra normativa applicabile.
- d. Qualora **Imeta** e/o i suoi tecnici ritengano che le disposizioni in tema di sicurezza e/o di igiene di cui sopra non siano rispettate e/o le misure adottate e la situazione esistente (anche per quanto attiene agli strumenti, attrezzi, attrezzature, materiali e servizi) non siano sufficienti a garantire la sicurezza e l'igiene, potranno rifiutarsi di operare, ma il Cliente dovrà in ogni caso sostenere tutti i costi di trasporto, vitto, alloggio, spese nonché il corrispettivo per il tempo impiegato dai tecnici e incaricati di **Imeta**, incluso quello per il viaggio e quello speso in attesa che le dovute condizioni vengano ripristinate, ove i tecnici di **Imeta** giudichino possibile un intervento in tal senso del Cliente o comunque il modificarsi delle condizioni.
- e. Del pari **Imeta** e/o i suoi tecnici, ferme le previsioni di cui al successivo articolo 16, potranno non dar corso alla prestazione di servizi presso Clienti e in generale a trasferte, anche se espressamente contemplate dal Contratto, oppure posticiparle qualora, in base a loro discrezionale valutazione, sussistano rischi, in particolare politici e/o terroristici e/o sanitari, relativi al paese di destinazione e/o di attraversamento nel corso del viaggio degli addetti di **Imeta**, oppure qualora non vi siano tecnici (dipendenti di **Imeta** o soggetti in possesso delle necessarie competenze di cui la stessa abitualmente si avvalga) che possano o che siano disponibili ad effettuare la trasferta per ragioni indipendenti da **Imeta**.
- f. Si precisa che in tutte le ipotesi di cui ai precedenti paragrafi 9.d. e 9.e., **Imeta** non potrà essere ritenuta in alcun modo inadempiente o responsabile nei confronti del Cliente, il quale sarà viceversa tenuto a remunerare i Prodotti realizzati e comunque le prestazioni rese da **Imeta**, oltre che a rimborsarle i costi tutti dalla stessa sostenuti.

Qualora **Imeta** e il Ciente abbiano convenuto che determinati test relativi ai Prodotti debbano svolgersi in presenza del Ciente o di un suo rappresentante, essi verranno condotti presso lo stabilimento di **Imeta**, salvo diverso accordo scritto, e i relativi costi saranno addebitati al Ciente come extra. In caso di ritardo da parte del Ciente a presenziare a tali test, protratto per almeno sette giorni dalla comunicazione con cui **Imeta** dichiara di essere pronta alla loro effettuazione, i test verranno condotti in assenza del Ciente, ma si considereranno effettuati in sua presenza e i relativi risultati faranno stato anche nei suoi confronti.

11. MARCHI; PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE; DISEGNI

- a. Il Ciente dichiara e riconosce che **Imeta** è esclusiva titolare di ogni diritto, titolo e interesse sui marchi utilizzati e/o registrati dalla stessa e su tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how e conoscenze relativi ai Prodotti o da questi sfruttati. Il Ciente non intraprenderà alcuna iniziativa e non potrà in essere alcun atto volto a contestare o ad arrecare detrimento ai diritti di proprietà intellettuale e industriale di **Imeta** o che comunque possa avere un effetto negativo sugli stessi.
- b. I progetti, modelli, disegni, schizzi, lay-out, ecc., creati da **Imeta**, inclusi quelli realizzati espressamente per il Ciente, si considerano sottoposti al Ciente stesso in via strettamente riservata e, salvo diversamente concordato per iscritto, **Imeta** rimarrà esclusiva titolare del diritto di proprietà e di ogni altro diritto sugli stessi (inclusi i diritti d'autore e i diritti di proprietà industriale, tanto per quanto attiene ai diritti morali, che a quelli di sfruttamento economico). Tali progetti, modelli, disegni, schizzi, lay-out non potranno pertanto essere, né direttamente né indirettamente (neppure attraverso interposta persona, società partecipate, parti correlate o terzi in genere), in alcun modo utilizzati dal Ciente o da esso copiati, riprodotti, trasferiti o comunicati a terzi senza il preventivo consenso scritto di **Imeta**.
- c. La disposizione di cui sopra troverà applicazione anche con riferimento ai progetti, modelli, studi, disegni, schizzi, lay-out predisposti da **Imeta** sulla base di disegni o specifiche del Ciente o finalizzati a migliorare le prestazioni dei prodotti di questo, così come con riferimento ad ogni informazione relativa a prove condotte da **Imeta** per migliorare prodotti o prestazioni del Ciente.
- d. **Imeta** non sarà inoltre in alcun modo responsabile per errori in disegni e specifiche approvati dal Ciente, che sarà unico responsabile altresì di qualsiasi documento da esso approvato e di qualsiasi disegno, forma, modello, prototipo o costruzione realizzati sulla base di suoi disegni e specifiche e indennizzerà **Imeta** da pretese di terzi che possano da ciò derivare e in particolare contro qualsiasi pretesa di terzi che si ritengano danneggiati o che avanzino diritti sui progetti, disegni, modelli, specifiche e quant'altro fornito dal Ciente e utilizzato da **Imeta** e/o fornito da **Imeta** e approvato dal Ciente e/o su quanto conseguentemente realizzato da **Imeta**.
- e. Il Ciente non acquisterà alcun diritto di proprietà industriale o di autore sui Prodotti, né alcun diritto sul know-how o altre conoscenze tecniche che il Prodotto, il progetto e la loro realizzazione comportino o sfruttino, che rimarranno di proprietà di **Imeta**. La disposizione di cui sopra troverà applicazione anche con riferimento ai Prodotti realizzati su disegno del Ciente e alle prove condotte sui prodotti del Ciente e/o sui Prodotti espressamente progettati per il Ciente, senza pregiudizio tuttavia dei disegni legittimamente appartenenti al Ciente prima della loro consegna/comunicazione ad **Imeta**.
- f. Maschere di montaggio, attrezzi e macchinari procurati allo scopo di realizzare il Prodotto rimarranno di proprietà di **Imeta**, anche ove ne sia stato in tutto o in parte addebitato il costo al Ciente, a meno che quest'ultimo abbia emesso uno specifico ordine relativo all'acquisto di tali attrezzature, accettato da **Imeta**, convenendosi tuttavia che in tale ipotesi il Ciente acquisterà solo il c.d. *corpus mechanicum*, ossia il solo specifico esemplare materiale, ma non i diritti ad esso sottesi o da esso sfruttati.

12. GARANZIA

- a. Ferme le limitazioni di cui al presente articolo 12 e al successivo articolo 13, **Imeta** garantisce esclusivamente che i Prodotti di sua produzione **(i)** sono esenti da difetti dovuti ai materiali o alla lavorazione, che li rendano inadatti all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore e quindi preesistenti alla relativa consegna al Ciente, e che **(ii)** sono conformi alla normativa dell'Unione Europea (ma non dei singoli paesi che la costituiscono). Il Ciente si assume pertanto ogni rischio di eventuali difformità tra la normativa dell'Unione Europea e quella del paese di destinazione del Prodotto, e ne terrà **Imeta** indenne. Si precisa che eventuali differenze esteriori e/o dimensionali tali da non pregiudicare la funzionalità dei Prodotti non comportano l'esistenza di alcun difetto.

- b. Neppure la limitata garanzia di cui al precedente paragrafo 12.a. sarà tuttavia operante in qualunque delle seguenti ipotesi: **(i)** i Prodotti non siano impiegati per l'uso cui sono destinati o non siano installati, utilizzati o mantenuti in conformità alle istruzioni di installazione, utilizzo e manutenzione contenute nei manuali di **Imeta**, ove in forza della normativa dell'Unione Europea o di specifici accordi tra le Parti sussista l'obbligo della loro predisposizione (i "Manuali") e/o non siano installati, utilizzati o mantenuti in conformità con la qualità e le pratiche generalmente approvate dell'industria della banda stagnata e comunque con un elevato grado di diligenza e secondo la migliore regola dell'arte; **(ii)** i Prodotti siano utilizzati per più di quaranta ore settimanali; in caso di utilizzo più frequente, il termine di garanzia di cui al successivo paragrafo 12.g. si ridurrà proporzionalmente; **(iii)** i vizi o difetti siano da imputare a cause indipendenti dai Prodotti o comunque successive alla relativa consegna, o siano conseguenti all'uso di pezzi di ricambio non originali di **Imeta** (ove si tratti della garanzia di Prodotti finiti); **(iv)** i Prodotti siano stati modificati senza il preventivo consenso scritto di **Imeta**; **(v)** ove i Prodotti non rechino la marcatura impressa da **Imeta** ai fini della relativa tracciabilità.
- c. Ferme le previsioni di cui al precedente paragrafo 12.b. e quelle di cui al successivo articolo 13: **(i)** qualora le specifiche per il cambio delle parti relative alle dimensioni dei contenitori fornite da **Imeta** siano state fissate sulla base di campioni delle componenti dei contenitori forniti dal Cliente, la garanzia di cui al precedente paragrafo 12.a è prestata soltanto nell'ipotesi in cui sia stata fornita a **Imeta** un'adeguata campionatura di contenitori e coperchi, come da specifiche richieste contrattuali, e comunque soltanto se i componenti dei contenitori utilizzati dal Cliente siano identici ai campioni forniti ad **Imeta** allo scopo di stabilire le specifiche per la produzione e il test delle parti di ricambio delle dimensioni dei contenitori; **(ii)** qualora le specifiche per il cambio delle parti relative alle dimensioni dei contenitori fornite da **Imeta** siano state stabilite sulla base di dati, disegni e/o dimensioni forniti dal Cliente, la garanzia di cui al precedente paragrafo 12.a spetterà soltanto se i componenti dei contenitori utilizzati dal Cliente siano identici ai dati, disegni e/o dimensioni forniti a **Imeta** allo scopo di stabilire le specifiche per la produzione di tali parti per il cambio delle dimensioni dei contenitori, ed inoltre solo se sia stata fornita dal Cliente un'adeguata campionatura di contenitori e coperchi come da specifiche richieste contrattuali.
- d. Ferme le previsioni di cui al precedente paragrafo 3.c., **Imeta** non rilascia alcuna garanzia di conformità del Prodotto con le disposizioni a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che possano essere in vigore nel paese in cui il Prodotto viene utilizzato, ove diverse da quelle dell'Unione Europea in vigore in Italia, e conseguentemente non sarà tenuta a indennizzare alcuna persona per qualunque tipo di danno in conseguenza della violazione da parte dei Prodotti di tale normativa, mentre sarà il Cliente a dover tenere indenne **Imeta** delle conseguenze che questa potrà risentire.
Imeta non sarà altresì responsabile, e il Cliente dovrà tenerla indenne, per qualsiasi pretesa per danno a persone o a cose causato da, o relativo a, l'uso dei Prodotti in modo diverso da quello indicato da **Imeta** o comunque senza seguire le pratiche generalmente approvate dell'industria della banda stagnata e comunque senza impiegare un elevato grado di diligenza e la migliore regola dell'arte o per non aver utilizzato tutti i sistemi, i dispositivi e le istruzioni per la sicurezza forniti da **Imeta** oppure nel caso il Prodotto sia modificato o non correttamente installato, così come in caso di modifiche del macchinario su cui è montato.
Il Cliente sarà inoltre integralmente e unico responsabile per la sicurezza dei macchinari sui quali vengano installati i Prodotti di **Imeta** (in particolare ove si tratti di componenti o pezzi di ricambio) e della sicurezza del Prodotto in sé una volta installato nel macchinario o collegato a un macchinario, tenendo indenne **Imeta** da qualsiasi pretesa di terzi e responsabilità.
Il Cliente sarà totalmente responsabile dell'installazione di dispositivi di sicurezza adeguati in conformità alle normative nazionali sulle macchine revisionate. **Imeta** non presta alcuna garanzia sul fatto che i dispositivi da essa installati siano sufficienti a tale scopo. Qualora siano necessari dispositivi ulteriori, il Cliente dovrà fornire indicazioni chiare e dettagliate e **Imeta** fornirà tali dispositivi addebitandone i relativi costi al Cliente.
- e. In ogni caso, la garanzia di cui al precedente paragrafo 12.a. (con le limitazioni ed esclusioni di cui agli altri paragrafi del presente articolo 12), che è l'unica prestata da **Imeta** al Cliente, da a quest'ultimo diritto unicamente alla riparazione o sostituzione, a scelta della sola **Imeta**, dei Prodotti non conformi a quanto garantito al paragrafo 12.a. (i "Prodotti Difettosi"), ferma la limitazione di responsabilità di cui al successivo articolo 13. **Imeta** non sarà responsabile dei costi di rimozione e installazione dei Prodotti che siano risultati difettosi o inadeguati all'uso, né della consegna e spedizione dei Prodotti destinati a sostituirli, rimanendo dette attività e relativi costi integralmente a carico del Cliente. Se così richiesto da **Imeta**, il Cliente sarà inoltre tenuto, sostenendo i relativi costi di trasporto, a inviare a **Imeta** i Prodotti dallo stesso indicati come difettosi o inadeguati, per relativa verifica.
- f. E' espressamente esclusa qualsiasi garanzia per normale usura dei Prodotti così come qualsiasi garanzia di buon funzionamento.
- g. Eventuali diritti e azioni a titolo di garanzia si prescrivono, qualunque sia la pretesa avanzata, nel termine di dodici mesi dalla consegna, sempreché che il Cliente abbia denunciato per iscritto a **Imeta** eventuali difetti o mancanza di qualità entro il termine di otto giorni di cui al precedente paragrafo 6.a.. In ogni caso oggetto di garanzia sono solo vizi e mancanza di qualità esistenti all'atto della consegna del Prodotto al Cliente.

Il Cliente prende atto al riguardo che la vita utile di un Prodotto o di una sua parte, anche in condizioni normali, può, per le sue stesse caratteristiche, essere inferiore a dodici mesi. Certamente tale durata è inferiore ai dodici

mesi ed è di massimo sei mesi nel caso di Prodotti consistenti in componenti/pezzi di ricambio.

Il termine di dodici mesi troverà quindi in ogni caso applicazione solo come termine di prescrizione dell'azione. Si precisa che non viene fornita alcuna garanzia di buon funzionamento dei Prodotti né per la durata di dodici mesi, né per altra inferiore. Tutte le previsioni di cui al presente articolo 12 relative alla garanzia per i macchinari e alle relative limitazioni sono destinate a valere anche per quella relativa ai componenti e in generale ai Prodotti che abbiano una durata inferiore ai dodici mesi.

- h. I componenti/pezzi di ricambio che non siano di fabbricazione di **Imeta** sono soggetti alla stessa garanzia standard rilasciata dal loro fabbricante che verrà messa a disposizione del Cliente negli stessi termini in cui potrebbe essere fatta valere da **Imeta**, con esclusione pertanto di ogni altra garanzia, ivi inclusa quella di cui al presente articolo 12.
- i. I diritti e rimedi di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo 12 costituiscono gli unici diritti e rimedi in favore del Cliente per Prodotti Difettosi. Pertanto, con la stipula del Contratto, il Cliente rinuncia a qualunque altro diritto o rimedio in qualunque modo relativi ai Prodotti o da essi originati, sia a titolo contrattuale (in particolare per inadempimento contrattuale, violazione delle garanzie o comunque per qualunque altro titolo e causale), che extracontrattuale, che per violazione di qualunque applicabile normativa, che per qualunque altro titolo e causa in genere, ed anche in via equitativa.
- j. In caso di Prodotti per i quali **Imeta** abbia consegnato ai Clienti i propri Manuali, qualunque rivendita o installazione dei Prodotti da parte del Cliente a terzi dovrà essere accompagnata dal Manuale secondo il testo originale predisposto da **Imeta**. Il Cliente sarà responsabile di qualunque danno che possa derivare dall'inadempimento da parte del Cliente stesso all'obbligo di consegnare il Manuale ai terzi, fermo restando che **Imeta** non sarà responsabile in caso di modifiche dei Prodotti o comunque per non conformità a normative sopravvenute.
- k. Le garanzie di cui al presente articolo 12 sono prestate in luogo e in sostituzione di ogni e qualsiasi altra responsabilità e garanzia, anche di legge, sia espressa che tacita o implicita.
- l. **Imeta** non assume, e non autorizza nessuno ad assumere o, rispettivamente, prestare per conto della stessa, alcun altro obbligo, garanzia o responsabilità in relazione ai Prodotti, fatta eccezione per le garanzie espressamente previste al presente articolo 12. Ad eccezione di quanto espressamente garantito in conformità a questo articolo 12, addivenendo alla stipula del Contratto il Cliente accetta e riconosce che **Imeta** non ha rilasciato e non si può ritenere avere rilasciato, e anzi ha espressamente escluso, qualunque dichiarazione e garanzia, espresse o tacite, attinenti o relative in particolare alle condizioni, valore, disegno, funzionamento, commerciabilità o idoneità all'uso per uno scopo particolare dei Prodotti e/o loro parti. **Imeta** non presta alcuna garanzia e non avrà alcuna responsabilità ove i Prodotti non vengano correttamente installati, utilizzati o mantenuti, così come non l'avrà nell'ipotesi in cui siano stati utilizzati componenti o pezzi di ricambi non fabbricati da **Imeta** o per suo conto.

13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

- a. Nonostante qualunque diversa previsione contrattuale o di legge, la responsabilità di **Imeta**, tanto per inadempimento contrattuale, che a titolo di garanzia, che per responsabilità extracontrattuale, che per qualunque altro titolo e causale, e in particolare a titolo risarcitorio, non potrà in alcun modo eccedere il corrispettivo effettivamente versato dal Cliente a **Imeta** per il Prodotto o il servizio oggetto del Contratto cui inerisce l'eventuale responsabilità di **Imeta**. Inoltre, anche entro tale limite di indennizzo, **Imeta** non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente o terzi per danni indiretti in genere, inclusi quelli riconducibili alla regolarità causale, e comunque per i danni per mancato utilizzo di Prodotti o impianti, mancata produzione, mancanza di prodotto finito, mancato guadagno, mancato fatturato, perdita di occasioni di affari, danni all'immagine (anche se risultanti in una riduzione di fatturato), o altri danni patrimoniali o non patrimoniali e costi in genere subiti dal Cliente.
- b. **Imeta** non sarà inoltre in alcun modo responsabile per danni derivanti al Cliente da un utilizzo improprio del Prodotto o da sua riparazione eseguita in modo incorretto o inadeguato da parte del Cliente o di terzi o comunque in qualunque delle ipotesi di cui al precedente paragrafo 12.b., per danni non causati dai Prodotti forniti da **Imeta** e per quelli determinati da macchinari o componenti di terzi. **Imeta** non sarà inoltre in alcun modo tenuta a prestare servizi su impianti o componenti di terzi.

14. OBBLIGO DI INDENNIZZO

a. Il Cliente dovrà manlevare, difendere e tenere indenni **Imeta** nonché i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e incaricati in genere da perdite, danni, pretese di terzi, di qualunque genere e natura, incluse le spese legali, (complessivamente le "**Perdite**") subiti o sostenuti da **Imeta**, suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti e incaricati, in qualunque modo relativi a, o derivanti da (i) l'utilizzo, impiego, detenzione o cessione dei Prodotti da parte del Cliente, (ii) dolo o colpa del Cliente o di qualunque suo amministratore, dirigente, dipendente, rappresentante o incaricato, o (iii) negligenza o colpa in genere del Cliente o suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti e incaricati.

15. RISERVATEZZA

- a. Il Cliente si obbliga espressamente, ciò costituendo condizione essenziale ed irrinunciabile del rapporto contrattuale, a mantenere strettamente riservata, e a non utilizzare né comunicare in alcun modo a terzi, né direttamente, né indirettamente, e quindi neanche a mezzo di società partecipata o controllante o soggetta al medesimo controllo cui è soggetto il Cliente o interposta persona o parte correlata o terzo in genere, a non permettere che qualunque dei suddetti soggetti utilizzi o divulghi, qualsiasi informazione, sia tecnica, che commerciale, che amministrativa, tanto scritta, che orale, che conservata in archivi o supporti informatici o magnetici, relativa ad **Imeta**, alla sua attività, ai suoi prodotti e clienti, prezzi, disegni, progetti, tecnologie, know-how, ricerche e sviluppo, domande di registrazione di brevetti e registrazioni, marchi, idee, tanto brevettabili o registrabili (anche se non registrati o brevettati), quanto non brevettabili o registrabili, così come campioni o campioni di materiali sviluppati o realizzati da **Imeta**, e il Contratto, in particolare i prezzi ai quali vengono venduti i Prodotti al Cliente, comunicata al Cliente da **Imeta** o in qualunque modo dallo stesso ricevuta o appresa anche semplicemente in occasione di visite presso lo stabilimento di **Imeta** e/o la conduzione di trattative, studi, prove e relativi risultati e conseguenti suggerimenti (le "**Informazioni Riservate**").
- b. Il Cliente dovrà utilizzare per tutelare, mantenere strettamente riservate e salvaguardare le Informazioni Riservate, le medesime cautele che utilizza per mantenere riservate le proprie informazioni, ma in ogni caso non potrà impiegare cautele di livello inferiore a quelle ragionevoli. Il Cliente potrà comunicare le Informazioni Riservate soltanto a quei dipendenti, la comunicazione ai quali sia necessaria per dare esecuzione agli obblighi e adempimenti derivanti da queste Condizioni Generali e dal Contratto. L'obbligo di non uso e di riservatezza delle Informazioni non si estende a quelle informazioni che siano legittimamente di pubblico dominio al momento della loro comunicazione al Cliente. E' fatta inoltre salva la comunicazione di quelle informazioni che debbano essere comunicate in forza di legge o di un provvedimento giurisdizionale al soggetto pubblico ivi individuato.
- c. Le Parti provvederanno a trattare i dati di natura personale eventualmente presenti nei documenti che seguiranno le presenti Condizioni Generali secondo i principi e le prescrizioni del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 e normative vigenti di attuazione, incluse le applicabili norme di recepimento negli ordinamenti nazionali. **Imeta** garantisce l'utilizzo di detti dati per le sole finalità strettamente connesse o necessarie agli eventuali futuri rapporti commerciali instaurati in conformità alle presenti Condizioni Generali. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito www.Imetasrl.com e possono essere richieste in ogni momento scrivendo all'indirizzo privacy@Imetasrl.com.

16. FORZA MAGGIORE

- a. **Imeta** non sarà in alcun modo responsabile per mancato adempimento o ritardo nell'adempimento di qualunque obbligazione derivante dal Contratto a causa di scioperi, anche aziendali, serrate, incendi, embarghi, restrizioni valutarie, mancanza di addetti disponibili, guerra, terrorismo, epidemie, sommosse, restrizioni all'importazione o all'esportazione, carenze di materiale o forza lavoro, cause al di fuori del controllo di **Imeta** in genere, e ciò anche nell'ipotesi in cui **Imeta** conoscesse, avesse ragione di ritenere o fosse al corrente della possibilità del verificarsi in una simile causa.

17. DISPOSIZIONI GENERALI

- a. La possibile tolleranza di una delle Parti ad una qualsiasi violazione del Contratto posta in essere dall'altra non potrà essere considerata quale acquiescenza o rinuncia a far valere la disposizione violata né costituirà rinuncia della stessa Parte al diritto di far valere ogni termine e clausola del Contratto, ivi incluse le presenti Condizioni Generali.

- b. Tutti i termini e condizioni della fornitura di beni o servizi da **Imeta** al Cliente sono disciplinati dal Contratto e nessun agente, promotore delle vendite o terzo in genere ha il potere di vincolare **Imeta** in alcun modo ad accordi o garanzie o deroghe non espressamente contemplati dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto.
- c. **Imeta** e il Cliente sono imprenditori indipendenti. Il Contratto non ha e non deve in alcun modo intendersi avere ad oggetto, neppure in parte, trasferimento di tecnologia da **Imeta** al Cliente.
- d. Nel caso in cui alcuno dei termini o delle disposizioni di queste Condizioni Generali e/o del Contratto sia nullo o inefficace, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente valide e vincolanti, tranne nel caso in cui la disposizione nulla o annullata o inefficace sia ritenuta essenziale da una delle Parti.
- e. Le Condizioni Generali e il Contratto potranno essere modificato soltanto mediante atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

18. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- a. Le presenti Condizioni Generali così come i Contratti saranno disciplinati dalla legge italiana con esclusione delle disposizioni di diritto internazionale privato sui conflitti di legge e con esclusione pertanto anche delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
- b. Gli organi giudiziari di Parma, Italia, saranno esclusivamente competenti a conoscere di qualsiasi controversia originata da, o relativa a, le presenti Condizioni Generali e/o i Contratti.

Data e luogo

Il Cliente

In conformità alle disposizioni degli art. 1341 e 1342 del codice civile italiano dichiaro di avere preso attenta visione e di approvare specificamente le seguenti disposizioni delle sopra riportate Condizioni Generali di Fornitura: par. 1.b. (inapplicabilità di eventuali condizioni generali del Ciente e inefficacia di eventuali richiami alle stesse anche se contenuti in documenti contrattuali e anche se non espressamente rigettate da **Imeta**); par. 2.b. (efficacia vincolante di ordini e proposte del Ciente e termine di durata per il quale devono intendersi fermi e irrevocabili); par. 2.e. (diritto di recesso dal Contratto a favore di **Imeta**); par. 3.a. (diritto di **Imeta** di modificare i Prodotti standard e di fornire quelli così modificati); par. 3.b. (valore meramente indicativo, dimostrativo, e non vincolante, di riproduzioni, disegni, dati e campioni dei Prodotti); par. 3.c. (limitazione di responsabilità di **Imeta** in relazione a Prodotti realizzati su istruzioni del Ciente; obbligo del Ciente di tenere **Imeta** indenne); par. 3.d. (esclusione di responsabilità di **Imeta** in relazione alla compatibilità dei componenti forniti); par. 4.b. (non essenzialità dei termini di consegna e tolleranza); par. 4.c. (esclusione di responsabilità di **Imeta** per ritardata o mancata consegna); par. 6.a. (termine di otto giorni, rispettivamente decorrenti dalla consegna o dalla scoperta a seconda che i vizi siano palesi od occulti, e forma scritta per la denuncia di vizi, difetti, mancanza di qualità, difformità, differenze, danneggiamenti e simili); par. 7.a. (clausola di riservato dominio e trasferimento della proprietà del Prodotto al Ciente solo all'esito dell'intero pagamento del prezzo; obbligo del Ciente di dar corso alle formalità necessarie per rendere la riserva di proprietà opponibile ai terzi); par. 7.b. (passaggio del rischio sui Prodotti al Ciente); par. 8.b. (saggio degli interessi moratori); par. 8.c. (divieto a carico del Ciente di sospendere o ritardare il pagamento del prezzo in caso di contestazione, e di compensare il proprio debito a titolo di prezzo con pretesi crediti risarcitori); par. 8.d. (diritto di **Imeta** alla revisione dei prezzi in caso di variazione dei costi); par. 8.e. (diritto di **Imeta**, in caso di mancato pagamento di una fattura, di sospendere le forniture oggetto tanto del Contratto cui il pagamento si riferisce, quanto di altro eventuale Contratto); par. 9.c. (normativa applicabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); par. 9.d. (diritto di **Imeta** e dei suoi addetti di non eseguire le prestazioni per ragioni di sicurezza e/o igiene); par. 9.e. (diritto di **Imeta** e del suo personale di sospendere e/o ritardare la prestazione di servizi, anche accessori alla vendita, e in particolare le trasferte in caso di rischi, come dalla stessa discrezionalmente valutati, in particolare politici e/o terroristici e/o sanitari nel paese di destinazione o di attraversamento, oppure in caso di indisponibilità di personale idoneo); par. 9.f. (esclusione di responsabilità di **Imeta** nelle ipotesi di cui ai precedenti paragrafi 9.d. e 9.f. e obbligo del Ciente di versare il corrispettivo dei Prodotti realizzati e dei servizi resi, e di rimborsare i costi sostenuti da **Imeta**); par. 10.a. (esito dei test in caso di mancata partecipazione del Ciente protratta per almeno sette giorni dalla comunicazione con cui **Imeta** si dichiara pronta alla relativa conduzione); par. 11.a. (riconoscimento da parte del Ciente della titolarità in capo a **Imeta** dei marchi utilizzati e/o registrati dalla stessa e dei diritti di proprietà industriale o intellettuale, know-how, informazioni tecniche relativi ai Prodotti o da questi sfruttati; divieto al Ciente di contestare la titolarità dei diritti di **Imeta** e di arrecare comunque ad essi detrimento); par. 11.b. (titolarità dei diritti morali e di sfruttamento economico in capo a **Imeta**; esclusiva responsabilità del Ciente per disegni dallo stesso approvati e obblighi di indennizzo in favore di **Imeta**); par. 11.c. (esclusione di acquisto di diritti di proprietà intellettuale e industriale da parte del Ciente); par. 12.a. (oggetto della garanzia prestata da **Imeta** e limitazione; irrilevanza di differenze esteriori e/o dimensionali nei Prodotti; assunzione da parte del Ciente del rischio dell'eventuale non conformità dei Prodotti a normativa applicabile diversa da quella in vigore nell'Unione Europea); par. 12.b. (casi di inoperatività della garanzia); par. 12.c. (limitazioni della garanzia in relazione alle specifiche per il cambio contenitori fornite a **Imeta**); par. 12.d. (esclusione di garanzie circa la sicurezza dei Prodotti in base a normativa diversa da quella in vigore nell'Unione Europea; responsabilità del Ciente); par. 12.e. (limitazione della garanzia; diritto del Ciente alla sola riparazione o sostituzione, a scelta di **Imeta**, dei Prodotti difettosi o inidonei, con assunzione da parte del Ciente di ogni altro costo); par. 12.f. (esclusione di ogni garanzia in relazione all'usura dei Prodotti); par. 12.g. (termini di prescrizione; durata della garanzia); par. 12.h. (applicazione al Ciente della garanzia concessa dal fabbricante a **Imeta** per i prodotti non realizzati da quest'ultima, con esclusione di ogni garanzia di **Imeta**); par. 12.i. (tassatività ed esclusività dei rimedi in favore del Ciente secondo quanto previsto all'art. 12, e rinuncia del Ciente a qualunque altro diritto e rimedio); par. 12.k. (esclusione di ogni altra garanzia in favore del Ciente rispetto a quelle specificamente previste all'articolo 12); par. 12.l. (accettazione da parte del Ciente dell'esclusione di garanzie); par. 13.a. (limitazione della responsabilità e degli obblighi risarcitori di **Imeta** ad un importo pari al corrispettivo versato per il Prodotto o il servizio oggetto del Contratto cui inerisce l'eventuale sua responsabilità); par. 14.a. (obbligo di indennizzo in favore di **Imeta** a carico del Ciente); par. 15.a. (obblighi del Ciente di riservatezza e non uso); par. 18.a. (legge italiana quale legge applicabile alle Condizioni Generali e al Contratto, ed esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili); par. 18.b. (foro esclusivamente competente – quello di Parma, Italia – per ogni e qualsiasi controversia originata dai, o relativa ai, Contratti e/o le Condizioni Generali).

Luogo e data

Il Ciente